

## 1 Descrizione della metodologia

Il presente documento ha lo scopo di supportare i DIR e i RESP nelle fasi di identificazione, analisi e trattamento dei rischi nell'ambito del processo di gestione del rischio corruzione.

Le principali fonti a disposizione per l'individuazione dei rischi sono:

- documentazione tecnica-amministrativa e contabile del processo;
- verbali delle sedute del Collegio dei Revisori;
- procedimenti disciplinari e segnalazioni dell'UPD;
- report degli audit eventualmente svolti sul processo;
- segnalazioni (anche anonime) ricevute;
- riunioni svolte con i soggetti coinvolti nella gestione del processo;
- eventuali sanzioni, condanne o procedimenti in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Corte dei Conti.

Le misure specifiche di trattamento del rischio devono rispondere a seguenti requisiti:

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: l'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione deve essere strettamente correlata alla capacità di attuazione delle stesse da parte dell'Azienda;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'Azienda.

Per una corretta analisi dei rischi e per una corretta individuazione delle conseguenti misure di prevenzione è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. contenute nei documenti elencati nella seguente tabella. Allo scopo di favorire l'individuazione dei documenti più appropriati, accanto a ciascun titolo è stato specificato l'ambito trattato.

| Documento di riferimento       | Ambito trattato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegato 3 al P.N.A. 2013-2016 | Rischi nelle aree di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione e progressione del personale;</li> <li>• affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> <li>• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</li> </ul> |
| Allegato 3 al P.N.A. 2013-2016 | Esempi di misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Determina A.N.A.C. 12/2015     | Rischi e misure di prevenzione nelle aree di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• contratti pubblici;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• incarichi e nomine;</li> <li>• gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</li> <li>• controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</li> <li>• attività libero professionale e liste di attesa;</li> <li>• rapporti contrattuali con privati accreditati;</li> <li>• farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;</li> <li>• attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.</li> </ul> |
| P.N.A. 2016 | <p>Rischi e misure di prevenzione nelle aree di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisti in ambito sanitario;</li> <li>• Nomine/conferimento degli incarichi;</li> <li>• Rotazione del personale;</li> <li>• Rapporti con i soggetti erogatori;</li> <li>• Alienazione degli immobili;</li> <li>• Sperimentazioni cliniche;</li> <li>• Comodati d'uso/ valutazione "in prova";</li> <li>• Liste di attesa;</li> <li>• Attività libero professionale intra moenia.</li> </ul> |

## 2 Delitti contro la pubblica amministrazione

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, estratti dal Codice Penale, che possono ragionevolmente verificarsi in Azienda.

| Riferimento     | Rischio                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. 314        | Peculato                                              | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.                                                                                                                                                                                       |
| art. 316        | Peculato mediante profitto dell'errore altrui         | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.                                                                                                                                                                     |
| art. 316-bis    | Malversazione a danno dello Stato                     | Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.                                                                |
| art. 316-ter    | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato | Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. |
| art. 317        | Concussione                                           | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.                                                                                                                                                                                        |
| art. 318        | Corruzione per l'esercizio della funzione             | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.                                                                                                                                                                                    |
| art. 319        | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.                                                                                     |
| art. 319-quater | Induzione indebita a dare o promettere utilità        | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.                                                                                                                                                                                              |
| art. 322        | Istigazione alla corruzione                           | Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                           | <p>l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai suoi doveri.</p> <p>Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>                                                                                                                                                                                             |
| art. 323 | Abuso d'ufficio                                                                                                           | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.                                                                                                                    |
| art. 325 | Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio                                                   | Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| art. 326 | Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio                                                                         | <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.</p> <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete.</p> |
| art. 328 | Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione                                                                                      | <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.</p>                                               |
| art. 331 | Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità                                                               | Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| art. 334 | Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità | Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|              | amministrativa                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. 335     | Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa | Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.                                                                                                                                                                                                                                |
| art. 336     | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale                                                                                                                    | Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| art. 337     | Resistenza a un pubblico ufficiale                                                                                                                             | Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| art. 340     | Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità                                                                          | Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| art. 346     | Millantato credito                                                                                                                                             | Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.                                                                                                                                                                                               |
| art. 346-bis | Traffico di influenze illecite                                                                                                                                 | Chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. |
| art. 347     | Usurpazione di funzioni pubbliche                                                                                                                              | Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego.<br><br>Il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.                                                                                                                                                                                            |
| art. 348     | Abusivo esercizio di una professione                                                                                                                           | Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| art. 349     | Violazione di sigilli                                                                                                                                          | Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| art. 350     | Agevolazione colposa                                                                                                                                           | Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                  | agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| art. 351     | Violazione della pubblica custodia di cose                                                       | Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio.                                                                                       |
| art. 352     | Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro                                      | Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro.                                                                                                                                                                                               |
| art. 353     | Turbata libertà degli incanti                                                                    | Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.                                                                                            |
| art. 353-bis | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente                                        | Chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.                                |
| art. 354     | Astensione dagli incanti                                                                         | Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente.                                                                                                                                      |
| art. 355     | Inadempimento di contratti di pubbliche forniture                                                | Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. |
| art. 356     | Frode nelle pubbliche forniture                                                                  | Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.                                                                                                                                                                                     |
| art. 361     | Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale                                         | Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.                                                                                                          |
| art. 362     | Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio                                   | L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio.                                                                                                                                           |
| art. 476     | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici                               | Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.                                                                                                                                                                                                                 |
| art. 477     | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative | Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.                                                                                                 |
| art. 478     | Falsità materiale commessa dal pubblico                                                          | Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti        | copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| art. 479 | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici                                  | Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. |
| art. 480 | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative | Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.                                                                                                                                                                                                    |
| art. 481 | Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità    | Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.                                                                                                                                                                                 |